

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì dodici del mese di maggio, alle ore 11.11 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) LOMBARDI ROBERTA	Assessore
2) LEODORI DANIELE	Vice Presidente	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	Assessore	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Corrado, D'Amato e Lombardi.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Di Berardino e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 290

Oggetto: Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. - Approvazione del documento recante “Stato di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi”

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*” e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione “Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”*”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “*Legge di stabilità regionale 2022*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2021, n. 14;

RILEVATO CHE:

- con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020” al comma 527 dell'art. 1 lett. d) l'ARERA è stata individuata quale Autorità di regolazione del settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- l'Autorità normativamente secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- la predetta disposizione, inoltre, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g); “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

VISTE:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito d.P.R. 158/99), recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00), recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni in tema di servizio di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;

- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 3 Agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/RIF/R);
- la D.G.R. 516 del 18/7/2008 di recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07;

RILEVATO CHE:

- nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;
- nel citato documento, l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, preveda l'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
- con particolare riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l'Autorità ha prospettato di adottare – in sede di esercizio delle richiamate competenze assegnatele in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento – strumenti di regolazione modulati in ragione del *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
 - a) il caso di "*Gestore integrato*", identificato – tenuto conto delle definizioni rinvenibili nella normativa vigente – nell'operatore che svolge "*il complesso delle attività, (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*" cui sono affidate "*la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi* [in cui la gestione ed erogazione del servizio ricomprenda le attività di gestione e realizzazione degli impianti], *smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani*", precisando di identificare l'operatore integrato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) abbia proceduto a stratificare i propri impianti di trattamento nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio;

- b) il caso di “*Gestore non integrato*”, in cui assumono evidenza le caratteristiche dell’impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell’ambito della “*gerarchia*” nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;
- ove si sia in presenza di una gestione non integrata, l’Autorità ritiene necessaria la valutazione del livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (ipotizzando quali parametri di valutazione, la presenza di flussi garantiti in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi tenuto conto delle caratteristiche dell’operatore che li gestisce e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell’impianto), che dovrebbe condurre a distinguere:
 - gli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, individuati come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti;
 - gli impianti di chiusura del ciclo “*aggiuntivi*”, non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court*, ma con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti;
 - nella deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha definito nel caso in cui vi sia il gestore integrato ovvero che gli impianti di chiusura del ciclo sono gestiti da operatori integrali sussiste l’assoggettamento alla regolazione tariffaria *tout court*; diversamente, l’Autorità ha individuato i seguenti impianti di chiusura del ciclo oggetto di regolazione: impianti di compostaggio e di digestione anaerobica (impianti di trattamento della FORSU), termovalorizzatori ed impianti di discarica e di incenerimento senza recupero di energia, stabilendo inoltre che:
 - i detti impianti possono essere qualificati in impianti di chiusura del ciclo “*minimi*” quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo individuati se sono ritenuti come indispensabili e conseguentemente assoggettati ad una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe oppure possono essere qualificati impianti di chiusura ciclo “*aggiuntivi*” quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo non ritenuti come “*minimi*” e non “*integrati*” nella gestione e conseguentemente non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court* ma solo con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni anche economiche di accesso agli impianti.
 - l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*” avviene nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso, il cui termine per la definizione per la procedura di validazione è previsto per il 30 aprile 2022. Gli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*” così come individuati mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 997612 del 01.12.2021, ARERA ha richiesto all’amministrazione regionale informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, rendendosi pertanto necessaria l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo integrati, minimi e aggiuntivi, nonché gli impianti di trattamento intermedi connessi agli impianti minimi, presenti sul territorio;
- con la proposta di legge regionale n. 330 del 13/04/2022 di iniziativa della Giunta regionale, adottata con deliberazione n. 186 del 12 aprile 2022, e concernente: “*Disciplina degli Enti di*

Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", l'amministrazione regionale ha inteso individuare i compiti degli EGATO, con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

- con l'approvazione della legge in questione, e la conseguente entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, gli EGATO saranno gli enti individuati per l'espletamento delle procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 della delibera di ARERA n. 363/2021 e delle procedure previste dal MTR-2 allegato alla citata deliberazione;
- con la D.G.R. 516 del 18/7/2008 di recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07, la Regione Lazio ha stabilito anche la propria regolamentazione per la determinazione della tariffa per gli impianti TM o TMB/TBM e discarica, che dovrà essere opportunamente riallineata al metodo tariffario rifiuti 2022/2025, MTR-2, secondo quanto prescritto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA;

VISTO il documento recante *"Stato di attuazione del PRGR e individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi"*, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici regionali al fine di dare attuazione alle disposizioni emanate da ARERA con la deliberazione n. 363/2021 per il periodo regolatorio 2022/2025, con aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra indicate, di approvare l'unito elaborato per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e integrati;

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

- di approvare il documento recante *"Stato di attuazione del PRGR e individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi"*, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici regionali al fine di dare attuazione alle disposizioni emanate da ARERA con la deliberazione n. 363/2021 per il periodo regolatorio 2022/2025 con aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti.

La Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PRGR

e

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO MINIMI e INTERMEDI

1. Premessa

Nel presente documento viene riportato un riepilogo sintetico delle previsioni del Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 confrontato con la situazione attuale e con i dati del rapporto rifiuti urbani 2021 di ISPRA, e riportate informazioni sull'impiantistica di trattamento e smaltimento funzionale alla gestione con l'obiettivo di individuare gli impianti di chiusura del ciclo dei minimi per poter applicare il nuovo metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in base alle recenti disposizioni emanate da ARERA con la Deliberazione n. 363/2021.

2. Riferimenti normativi

- D.L. 14 novembre 1995, n. 481;
- D.P.R. 27/4/1999 N°158: elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti
- D.C. N.15 DEL 11/3/2005: avente ad oggetto *"Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio"*;
- D.L. 152/2006 e s.m.i.;
- Allegato A di cui al D.C. N.15 del 11/3/2005: *"Aggiornamento della metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti Urbani"*;
- D.G.R. 516/2008: Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, n. 39 del 30/6/05, n. 49 del 7/6/07, n. 67 del 2/7/07.
- D.L. 205 del 27 dicembre 2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020"* al comma 527¹;
- D.L. 116/2020;
- Delibera Arera 443/2019: *definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*;
- Delibera Arera 443/2019 allegato A: *metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021*;
- Delibera Arera 363/2021: *Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;
- Delibera Arera 363/2021 allegato A: *Metodo Tariffario Rifiuti Per Il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025 MTR-2*;

¹ -lett. d) :l'ARERA è stata individuata quale Autorità di regolazione del settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

-lett.f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-lett. g) -fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - lett. h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"

-lett.i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi

- Piano regionale Rifiuti Lazio approvato con D.C.R. 4/2020;

Il provvedimento deliberativo di Arera n. 363/2021 e s.m.i. definisce i criteri da applicare per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nell'ottica di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy. In proposito all'art. 3, punto 3.2 del deliberato dell'Autorità è riportato:

“La determinazione delle tariffe di accesso, di cui al comma 3.1, lettera c), avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al Titolo VI del MTR-2.”

Nella determinazione della tariffa è quindi previsto un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce (compostaggio /digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica).

Nella tariffa sono inclusi degli incentivi mirati ad indurre i gestori a sviluppare delle attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o energia al fine di aumentare la percentuale di recupero a scapito del ricorso allo smaltimento nelle discariche al fine di raggiungere l'obiettivo del target europeo. In essa saranno inclusi dei meccanismi correttivi dei costi alla luce di applicazione del decreto legislativo 116/2020 e degli obiettivi di raggiungimento degli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità al fine di garantire la copertura dei costi.

L'Autorità ha attivato nell'anno 2021 l'MTR -2 ed ha stabilito la sua applicazione per un periodo regolatorio di durata quadriennale (2022-2025) e una programmazione economico- finanziaria di pari durata con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie.

L'Ente territorialmente competente o il gestore, qualora lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie o interventi impiantistici mirati al miglioramento della gestione e selezione dei rifiuti, può chiedere la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.

Il nuovo metodo tariffario MTR-2 prevede la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti e le disciplina secondo il grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo il caso del gestore integrato ed il caso del gestore non integrato.

Le regole del MTR-2 che possono trovare applicazione sull'impiantistica operativa nel territorio regionale sono esclusivamente quelle previste nel caso di gestore non integrato, con tuttavia una precisazione con riferimento al ruolo di AMA S.p.A. che, quale società in-house del Comune di Roma per i servizi di igiene urbana, non prevede accessi agli impianti di trattamento dalla stessa gestiti diversi dai propri, e che pertanto può considerarsi gestore integrato.

Poste tali premesse, l'Autorità ha stabilito ai fini dell'applicazione dei criteri regolatori che gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica per il trattamento della FORSU;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
 - c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB), i cui flussi in uscita trovano destino come flusso in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

L'Autorità ha inoltre stabilito di non ricomprendere tra gli impianti di trattamento interessati dai criteri regolatori di cui al Titolo VI del MTR-2, gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di compostaggio/ digestione anaerobica.

Possono essere qualificati come impianti di chiusura del ciclo "minimi" gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo individuati come indispensabili e conseguentemente assoggettati ad una regolazione dei costi riconosciuti e delle relative tariffe, oppure possono essere classificati impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo non ritenuti come minimi e "non integrati" nella gestione e conseguentemente non assoggettati a regolazione tariffaria tout court, ma solo con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni anche economiche di accesso agli impianti.

L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" – secondo le previsioni dell'art. 6 della deliberazione 363/2021 - avviene nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo quanto previsto dalla citata deliberazione il cui termine per la definizione per la procedura di validazione è previsto per il 30 aprile 2022.

Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" che possono essere qualificati in tutto o in parte relativamente alle capacità autorizzate, sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio ove sussistano le seguenti condizioni:

- avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
- essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
- offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;

Inoltre, in sede di individuazione devono essere esplicitati², anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle informazioni nell'ambito di una adeguata piattaforma:

- i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;
- la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
- l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" così come individuati mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive.

Il gestore dell'impianto dovrà applicare per ciascun anno di competenza (2022,2023,2024 e 2025) la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τ , determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi della delibera n. 363/2021 in particolare di quanto prescritto all'art. 7 ed ai sensi del MTR-2 allegato.

Inoltre, nella determinazione della tariffa, che sarà soggetta annualmente al limite massimo di crescita secondo quanto statuito dal MTR, si deve tener conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi dei rifiuti in ingresso.

Ne consegue che i precitati impianti saranno soggetti a regolazione per la determinazione dei costi e delle tariffe e l'autorità è orientata, nel caso degli impianti intermedi, a definire anche un sistema di

² deliberazione n. 363/2021 ,art. 6 comma 2

incentivazione legata ai flussi in uscita.

Sempre per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono previste per i soggetti conferitori delle componenti perequative ambientali diversificate secondo la tipologia di impianto.

Per gli impianti di trattamento della FORSU e per gli impianti di incenerimento con recupero di energia si prevede una componente ambientale a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti.

La componente ambientale, intesa come maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti, prevista dalla delibera ARERA per gli impianti di discarica e per gli impianti di incenerimento senza recupero di energia, è prescritta anche per gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”.

Il sistema perequativo sarà gestito direttamente dal CSEA-Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali.

Anche gli impianti di trattamento intermedi, come gli impianti di trattamento meccanico e impianti di trattamento meccanico biologico, sono soggetti a regolazione in ordine ai costi ed alle tariffe secondo quanto prescritto dall'art. 25 del MTR.

Nel caso specifico della Regione Lazio, tale disciplina è applicata quindi anche agli impianti di trattamento meccanico biologico e agli impianti di produzione di CSS in esercizio sul territorio regionale, dato che sulla base degli strumenti di programmazione di settore vigenti, una quota parte dei rifiuti trattati non suscettibile di avvio a recupero costituisce flusso in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, e viene quindi computata ai fini della determinazione del fabbisogno di termovalorizzazione e smaltimento in discarica su scala regionale e di ATO.

Tanto premesso, la Regione nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 196 del d.lgs. 152/06 e s.m.i ritiene di procedere ad individuare impianti quali “minimi” secondo la tipologia dell'impianto di chiusura del ciclo sussistendone tutti i presupposti prescritti dalla predetta deliberazione n. 363/2021 di ARERA e dall'allegato MTR-2, secondo quanto indicato nei paragrafi successivi.

3- LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

La legge regionale in materia di rifiuti è la n. 27 del 1998 a tutt'oggi vigente, ancorchè le sue previsioni devono essere inquadrate in coordinamento con i decreti successivi di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006, in particolare con il D.Lgs. 205/2010 ed il D.Lgs. 116/2020. Tali decreti che hanno innovato profondamente la materia modificando il D.Lgs. 152/2006 e prevedendo in particolare che:

- *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonchè del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonchè nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”* (cfr. art. 178)

- *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”* (cfr. art. 182-bis).

L'art. 181 c.5 del D.Lgs. 152/2006 prevede invece che *“per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.”*

L'art. 200 dello stesso D.Lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni la predisposizione di un *“piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”*.

Alla luce di quanto sopra, lo smaltimento ed il recupero degli RSU CER 200301 sono attuati sia con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, sia utilizzando i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Il legislatore nazionale richiede inoltre che lo smaltimento avvenga in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Per questi motivi nella Regione Lazio, il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 deve rispettare il principio di prossimità di cui al par. 11.1 del Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, che testualmente prevede:

“La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province come di seguito riportato.

Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);
- garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. In caso di autosufficienza dell'ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare.

I 5 ATO sono i seguenti:

1. ATO – Frosinone
2. ATO – Latina
3. ATO – Rieti
4. ATO – Città metropolitana di Roma Capitale
5. ATO – Viterbo.”

Questa premessa si rende necessaria per definire la necessità di autosufficienza degli impianti (vedi anche pag. 18) e come i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere conferiti ad impianti presenti nell'ambito di appartenenza, coincidente con il territorio provinciale, e in caso di carenza impiantistica negli ATO limitrofi.

Gli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato e le discariche dove vengono conferiti gli scarti del trattamento del rifiuto indifferenziato soggiacciono agli obiettivi di legge e di piano relativi all'autosufficienza, e per gli stessi è stabilita una tariffa regolamentata a livello regionale, che ora soggiace alle prevalenti disposizioni emanate da ARERA quale autorità di regolazione sovrapregionale.

La Regione Lazio, infatti, attraverso³ la DGR 516 del 18/7/2008 di recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07, ha stabilito anche la propria regolamentazione per la determinazione della tariffa per gli impianti TM o TMB/TBM e discarica, che dovrà essere opportunamente riallineata al metodo tariffario rifiuti 2022/2025, MTR-2, secondo quanto prescritto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA.

Durante tutto il periodo transitorio necessario per gestire correttamente la transizione alle nuove tariffe, la Regione Lazio, anche per ottemperare alla nota di ARERA acquisita al Prot. reg. n. 997612 del 01.12.2021, di richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, è tenuta a individuare gli impianti di chiusura del ciclo integrati, minimi e aggiuntivi, nonché gli impianti di trattamento intermedi connessi agli impianti minimi, presenti nel proprio territorio.

Detto ciò, e nelle more dell'operatività degli EGATO, i Comuni debbono organizzare la raccolta dei rifiuti e possono quindi produrre rifiuti urbani indifferenziati o rifiuti urbani differenziati. L'obiettivo fissato dalla norma nazionale per la percentuale di raccolta differenziata è il 65%. Con l'emanazione del d.lgs. 116/2020, in vigore a decorrere dal 26 settembre 2020, sono stati definiti anche i nuovi obiettivi da raggiungere per il 2025 (55% in termini di peso), il 2030 (60% in peso) e il 2035 (65% in peso) per i rifiuti urbani secondo la nuova definizione di questi ultimi recentemente introdotta nell'art. 183 del d.lgs. 152/2006. Il Piano regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 prevede nello scenario minimo il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata a livello di ATO e regionale.

Organizzando la raccolta differenziata, vengono prodotti diversi flussi da gestire in modo coerente con la gerarchia fissata dal legislatore:

- Vetro, plastica, metalli, carta etc da avviare a riciclo tramite le piattaforme del sistema Conai;
- Frazione organica raccolta separatamente e da avviare a impianti di compostaggio o digestione anaerobica per la produzione di compost, ammendante compostato misto etc;
- Rifiuto urbano indifferenziato residuo da sottoporre a preventivo trattamento negli impianti di trattamento meccanico biologico, che hanno il compito di separare le residue frazioni avviabili a recupero, generando un sottovaglio in cui si concentra la frazione organica che non è stata intercettata separatamente con la raccolta dedicata. Per poter conferire tale sottovaglio in discarica, è necessario procedere in via generale con una preventiva stabilizzazione biologica in modo da evitare fenomeni di putrescibilità indesiderati.

Con il d.lgs. 121/2020 (vedasi Allegato 8) è stata inoltre confermata e meglio precisata nell'ambito della riforma del d.lgs. 36/2003 la possibilità di non sottoporre a preventivo trattamento il rifiuto residuo identificato dal codice EER 200301 e 200399 che provenga da una raccolta differenziata spinta e che presenti un contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non superiore al 15%, per il quale il *“trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente”* (art. 7 del d.lgs. 36/2003).

L'Allegato 8 recante *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica”* recita infatti che:

³ Dgr 516 del 2008: Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, n. 39 del 30/6/05, n. 49 del 7/6/07, n. 67 del 2/7/07.

“ 1. Rifiuti da raccolta differenziata

Al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER 200301 e 200399 (ad eccezione dei rifiuti da esumazione estumulazione) deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

*a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'art. 5 del presente decreto, a.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone, a.3) il rifiuto presenta un valore dell'IRDP < 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹ *h⁻¹ ;*

b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all'art. 5 del presente decreto, b.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone; b.3) il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm.) omissis”

La ratio del legislatore è pertanto quella di premiare gli sforzi dei comuni più virtuosi che hanno raggiunto elevati livelli di raccolta differenziata nel territorio amministrato, anche e soprattutto investendo economicamente nelle raccolte differenziate spinte, evitando di dover necessariamente sottoporre il rifiuto indifferenziato residuo ad ulteriori trattamenti non strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi, con un ingiustificato incremento dei relativi costi che graverebbe sui cittadini che hanno già profuso sforzi nel differenziare a monte le varie frazioni di rifiuto recuperabili.

E' per questo che quanto raccolto in maniera differenziata (compresa la frazione organica c.d. FORSU) viene destinato al riciclo/recupero e non può essere trattato insieme al rifiuto urbano indifferenziato. Da questo nasce la differenza della risposta impiantistica alla raccolta differenziata.

Gli impianti TMB o TBM, il cui acronimo è Trattamento Meccanico Biologico e Trattamento Biologico Meccanico (la differenza è nell'ordine del processo) sono impianti intermedi che trattano rifiuti urbani indifferenziati che ancora contengono la frazione organica del rifiuto indifferenziato perché nella raccolta non è stato separato adeguatamente. Gli impianti TM sono invece impianti che effettuano solo un trattamento meccanico e non sono adatti per trattare rifiuti che hanno ancora la componente organica.

Il Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 richiama l'esigenza di garantire che il rifiuto residuo sia trattato in impianti di trattamento meccanico biologico, in coerenza con le disposizioni normative vigenti. Il Piano riporta il riepilogo della potenzialità autorizzata al trattamento dei rifiuti indifferenziati residui, basandosi sul dato censito nel 2017. Nel sistema sopra descritto di gestione dei rifiuti urbani, si innesta un ulteriore elemento qualitativo circa la tipologia del rifiuto raccolto da ciascun comune che può avere quindi un esito diverso (direttamente in discarica se ricorrono tutte le condizioni oppure a recupero energetico negli impianti TMV autorizzati anche per l'EER 200301, oppure ai TM privi di sezione di biostabilizzazione, oppure TBM/TMB dotati di biostabilizzazione) in funzione della qualità della raccolta differenziata raggiunta; diversamente, non vi sarebbe alcun vantaggio nello sforzarsi a migliorare la raccolta differenziata su più frazioni, ed in particolare sulla frazione organica raccolta separatamente, perché non si esplicherebbero benefici né in termini ambientali né in termini economici per i comuni che già sostengono maggiori costi per la raccolta differenziata.

La Regione Lazio in questi ultimi anni ha concesso attraverso specifici bandi diversi contributi ai comuni per migliorare la raccolta differenziata. Per rispondere alle numerose richieste di proroga presentate da diversi comuni che hanno rappresentato ulteriori difficoltà e ritardi nell'attuazione degli interventi per plurime motivazioni, legate alla proroga dello stato pandemico covid-19, a ritardi comunicati dai soggetti

aggiudicatari delle forniture delle attrezzature di compostaggio e annessi componenti sia per le numerose richieste dei comuni sia per problematiche legate all'approvvigionamento delle materie prime, a difficoltà procedurali legata allo svolgimento delle conferenze dei servizi ed all'acquisizione dei diversi pareri necessari, alla temporanea indisponibilità della piattaforma regionale openpenio a causa dell'emergenza informatica occorsa nell'estate 2021, alle tempistiche di pubblicazione del nuovo PTPR le cui previsioni costituiscono dato imprescindibile per l'inquadramento dei vincoli sulle aree destinate ad ospitare le attrezzature e le opere strutturali connesse agli interventi ammessi a contributo, l'amministrazione regionale ha ritenuto di concedere con Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021 la proroga sino al 30 giugno 2022 dei termini per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione.

La suddetta proroga è stata concessa per gli interventi inerenti sia il bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale, approvato con determinazione dirigenziale G10536 del 26.7.2017, sia il bando per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni, approvato con determinazione G10535 del 26.7.2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 25/11/2021, si è provveduto ad approvare le "Linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale" aggiornate unitamente anche agli schemi tipo di Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti sia nel caso della tariffa corrispettiva sia nel caso della tariffa a contributo puntuale. Ciò in quanto si è ritenuto opportuno agevolare i comuni nella fase di implementazione dei nuovi sistemi di misurazione puntuale funzionali al miglioramento della differenziazione dei propri rifiuti, in ragione degli ulteriori contributi regionali stanziati anche per questa iniziativa e incrementati di circa € 1.000.000,00 per il corrente anno. Con Determinazione dirigenziale G11853 del 01/10/2021 si è provveduto all'approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo, aggiornando quella di cui alla precedente D.D. G10094 del 23/07/2021, e impegnando le relative somme a favore dei comuni beneficiari del Bando per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale approvato con Determinazione n. G16459 del 30/12/2020. La suddetta graduatoria è stata inoltre aggiornata con successiva determinazione G16730 del 30/12/2021, confermando l'ammissione a contributo delle proposte progettuali presentate dai Comuni compresi nella graduatoria aggiornata fino all'importo di € 2.750.000,00 ai sensi della D.G.R. 928/2021.

Proprio in previsione dell'auspicato miglioramento della raccolta differenziata grazie alle iniziative adottate, della riduzione dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto, e del sempre minore quantitativo di frazione organica putrescibile presente dentro al rifiuto indifferenziato, che il Piano regionale Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, in analogia ma superando anche le previsioni del precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, prevede la necessità di convertire nel medio/lungo termine gli impianti TBM/TMB a recupero di materia, non ponendo preclusioni al novero degli impianti TM nell'ambito della ricognizione dell'impiantistica funzionale all'equilibrio del sistema gestionale del ciclo dei rifiuti a livello regionale per il trattamento del rifiuto indifferenziato residuo.

4- STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio" approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, l'amministrazione regionale ha effettuato la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, unitamente alla stima dei fabbisogni impiantistici in relazione ai diversi scenari ipotizzati, ed alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti.

Più nel dettaglio, il PRGR approvato stabilisce da un lato i principi, gli obiettivi e le prescrizioni specifiche in relazione alla ottimizzazione e chiusura del ciclo dei rifiuti, elaborati stabilendo per ciascun ATO i relativi fabbisogni di trattamento, con specifico riferimento al ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dello sviluppo di vari scenari relativi agli incrementi della raccolta differenziata attesi nell'arco temporale 2020-2025 ed attestando le aspettative sullo Scenario I (minimale), dall'altro fissa i criteri per la localizzazione degli impianti ed i relativi aspetti pianificatori basati su fattori escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali in ambito territoriale, ambientale ed idrogeologico, applicabili ai fini della individuazione, per tipologia di impianto, da parte delle autorità territorialmente competenti ai sensi dell'art. 197, c. 1, lett. d del d.lgs. 152/2006 nonché dell'art. 5, c. 1, lett. e-bis della L.R. 27/1998 e s.m.i., dei siti idonei a soddisfare i fabbisogni residui di trattamento e smaltimento.

Lo "Scenario Uno Minimale" preso a riferimento dal Piano individua, con riferimento al flusso dei rifiuti urbani, un obiettivo minimale del 70% di raccolta differenziata (RD) nel Lazio, stabilendo dall'anno 2019 al 2025 un incremento progressivo della RD dal 52,4% al 70%, come si può vedere dal grafico sottostante.

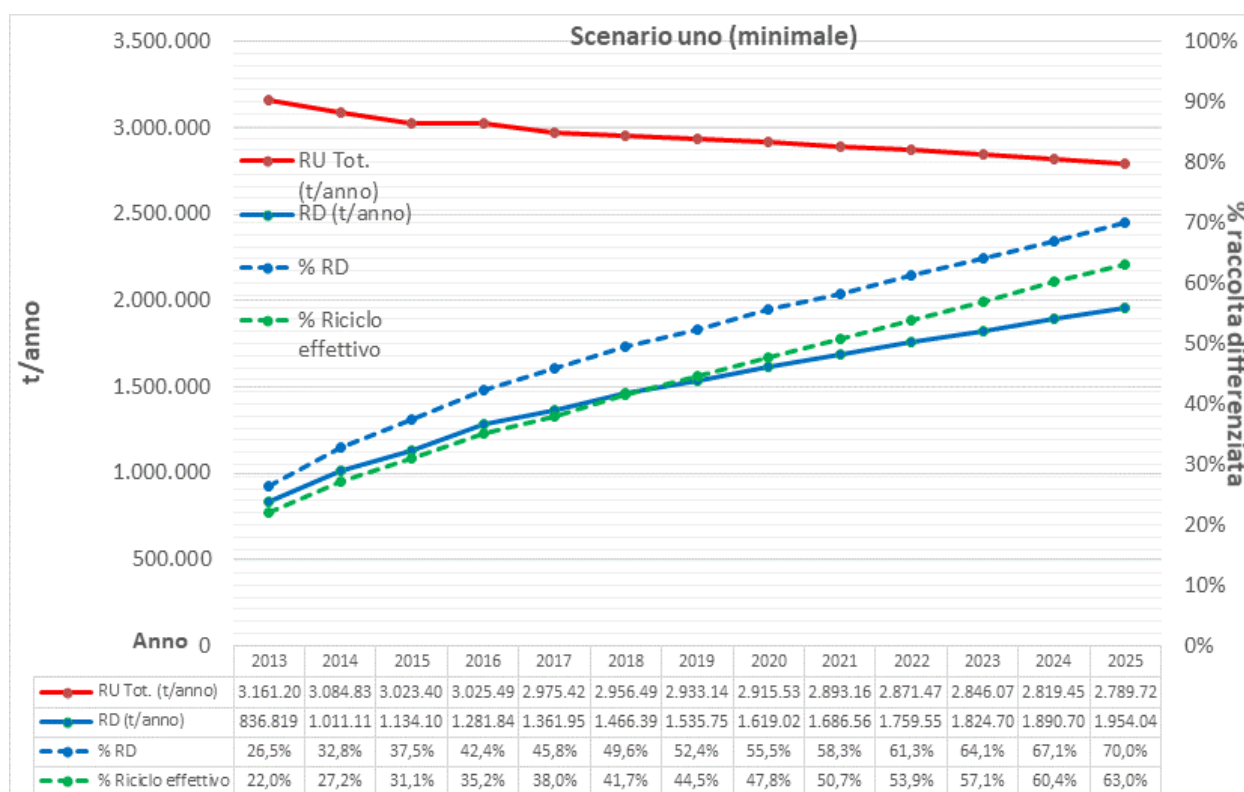


Figura 1- Flussi di RU attesi con lo SCENARIO UNO (MINIMALE) nel Lazio al 2025 (dal Piano –Sez. Rifiuti Urbani)

In proposito si evidenzia che dall'esame dei dati indicati da ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani 2020, la produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio riferita all'anno 2019 si è attestata su 2.982.549,00 t, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 51,4%; il rifiuto urbano residuo prodotto nel 2019, e da avviare a trattamento negli impianti intermedi di trattamento meccanico biologico, si è invece attestato su 1.448.064,85 t.

Nel Rapporto Rifiuti Urbani 2021, invece, la produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio riferita all'anno 2020 si è attestata sulle 2.815.267,7 t, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 52,5%; il rifiuto urbano residuo prodotto nel 2020, e da avviare a trattamento negli impianti intermedi di trattamento meccanico biologico, si è invece attestato su 1.336.580,24 t.

I suddetti dati ovviamente risentono della situazione pandemica che ha reso necessaria l'adozione di opportune misure per gestire in sicurezza i rifiuti delle utenze positive al covid-19. Nel 2020 la raccolta differenziata su scala regionale si è assestata al 52,5% rispetto al valore di stima del 55,5%, ma per l'appunto tale discostamento è correlato anche all'interruzione in alcuni contesti territoriali delle raccolte differenziate.

Tuttavia, si auspica nel corso dei prossimi mesi di poter riprendere con un trend positivo di miglioramento anche alla luce delle attività messe in campo a livello regionale per incentivare i comuni nel passaggio ad una tariffazione puntuale.

Nell'intento di incentivare il miglioramento della raccolta differenziata, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel Decreto 20 aprile 2017 del MITE recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*, dando attuazione anche al PRGR, con Determinazione dirigenziale G11853 del 01/10/2021 si è infatti provveduto all'approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo, aggiornando quella di cui alla precedente D.D. G10094 del 23/07/2021, e impegnando le relative somme a favore dei comuni beneficiari del Bando per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale approvato con Determinazione n. G16459 del 30/12/2020.

La suddetta graduatoria è stata inoltre aggiornata con successiva determinazione G16730 del 30/12/2021, confermando l'ammissione a contributo delle proposte progettuali presentate dai Comuni compresi nella graduatoria aggiornata fino all'importo di € 2.750.000,00 ai sensi della D.G.R. 928/2021.

In considerazione delle previsioni di scenario, e dal confronto tra i fabbisogni di trattamento e di smaltimento conseguentemente stimati e le capacità degli impianti autorizzati, derivano i conseguenti fabbisogni residui da soddisfare e l'individuazione di 3 importanti necessità:

- individuare volumetrie di smaltimento in discarica che garantiscano la stabilità del sistema di trattamento, con specifico riferimento al territorio di Roma Capitale, fino all'attuazione dello scenario di raccolta differenziata al 70% posto come obiettivo strategico di Piano, proprio al fine di minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- promuovere investimenti nelle nuove tecnologie, con una trasformazione dell'impiantistica esistente; in particolare l'ammodernamento dell'impiantistica di trattamento meccanico biologica esistente, finalizzato al recupero di materia dal RUR, adottando le BAT – Best Available Techniques, applicando quanto disposto nelle *"Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"* – decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;
- potenziare l'impiantistica per il trattamento della frazione organica, per far fronte al crescente fabbisogno su scala regionale, tenendo comunque conto di un approccio multilivello, per sua natura più resiliente, dovuto alla necessità di bilanciare ed integrare tra loro anche gli interventi relativi:
 - (i) alla promozione del compostaggio domestico;
 - (ii) alla creazione di una rete di attività di compostaggio di comunità e di prossimità nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006, articolo 214, comma 7bis e dalla L.R. 19/2019;
 - (iii) all'introduzione di sistemi di compostaggio professionale di piccola scala;
 - (iv) alla creazione di una rete degli impianti di bacino (cfr § 10.5 del Piano -Sezione urbani).

In fase di pianificazione, il fabbisogno stimato di discarica/recupero energetico ha tenuto conto anche della quota di scarto proveniente dal trattamento della raccolta differenziata che viene opportunamente reindirizzata in ingresso agli impianti di trattamento intermedio TM/TMB, e quindi computata nei successivi flussi in uscita destinati a smaltimento/recupero energetico. Ciò per garantire una maggiore resilienza del Piano stesso, che ha inteso quindi ricomprendere nella stima dei fabbisogni impiantistici per la completa autosufficienza regionale anche i flussi degli speciali che sono soggetti al libero mercato e circolazione.

Al fine di ottimizzare la governance del sistema, con proposta di legge regionale n. 13257 del 30/03/2022, adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 186 del 12/04/2022, recante: "Disciplina degli Enti di Governo

d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", l'amministrazione regionale ha inteso individuare i compiti degli EGATO, con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti, alla determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, alla predisposizione ed approvazione del Piano d'ambito coordinandosi, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 4/2020, con la Cabina di monitoraggio del Piano (CMP) di cui alla medesima deliberazione, ed al monitoraggio dell'evoluzione dei fabbisogni e dell'offerta impiantistica disponibile e necessaria.

A conclusione delle attività propedeutiche all'adozione della legge in questione, ed all'effettiva operatività delle previsioni in essa contenute, gli EGATO saranno gli enti individuati per l'espletamento delle procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 della delibera ARERA 363/2021 e delle procedure previste dal MTR-2 allegato alla citata deliberazione.

4.1- Trattamento della frazione organica

Con riferimento al trattamento della frazione organica, lo scenario di Piano prevede a regime il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata con l'intercettazione 618.093 t/anno di scarto umido alimentare e 153.811 t/anno di frazioni vegetali da manutenzione parchi e giardini, per un totale di 771.904 t/anno nel 2025, che rappresenta quindi il fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica a livello regionale. Il suddetto fabbisogno è allineato alle previsioni di cui al D.P.C.M. 7 marzo 2016 recante "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni." che per il Lazio individua un fabbisogno teorico variabile tra 704.670-822.519 t/anno.

Sul punto si ritiene utile evidenziare come la Regione Lazio negli ultimi anni abbia impegnato risorse economiche, per il riconoscimento di contributi in favore dei Comuni, finalizzate alla realizzazione e miglioramento dei centri di raccolta nonché per la promozione del compostaggio locale e in particolare dell'autocompostaggio delle frazioni organiche, anche attraverso progetti sperimentali, in modo da favorire il trattamento della frazione organica sul luogo di produzione, limitando così i flussi da avviare agli impianti terzi.

Secondo il Rapporto rifiuti urbani 2021 pubblicato da ISPRA (rif. tabelle 12.10 e 12.11 relative all'anno 2020), rispetto alla capacità di trattamento dell'anno precedente, vi è stato un aumento da complessive 478.395 a 509.235 t/a di cui 339.325 t/a relativa agli impianti di compostaggio (nel 2019: 358.395 t/a) e 170.000 t/a relativa agli impianti di trattamento anaerobico/aerobico (nel 2019: 120.000 t/a).

Di seguito si riporta il prospetto comparativo dei dati contenuti nel Rapporto ISPRA 2021 con le previsioni del fabbisogno indicate in fase di Pianificazione, la capacità impiantistica in esercizio nel 2020, l'ulteriore capacità impiantistica autorizzata nel 2021 in fase di realizzazione per ulteriori 278.560 t/anno e l'impiantistica potenziale dei progetti in corso di valutazione istruttoria ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi. Fattori che complessivamente, nel 2025, potrebbero consentire una capacità di trattamento di 1.651.418 t/anno, pari ad oltre il doppio del fabbisogno previsto dal PRGR.

La capacità dell'impiantistica di trattamento autorizzata ed in esercizio nel 2020, tra compostaggio e integrata anaerobico/aerobico, è aumentata rispetto al dato ricognitivo di Piano del 2017 pari a 419.325 t/a, ma risulta tuttavia non ancora allineata ai fabbisogni di trattamento regionali, rendendo quindi necessario il ricorso ad impianti fuori regione.

Per questo motivo, allo stato attuale e rispetto alla ricognizione dell'impiantistica autorizzata ed in esercizio, tutti gli impianti che hanno trattato/trattano frazione umida da raccolta differenziata vanno annoverati come impianti minimi.

Oltre a ciò, occorre evidenziare che nell'ambito delle attività connesse all'avviso pubblico di partecipazione al PNRR M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B - art. 6 comma e, sono state presentate alcune proposte di ottimizzazione e di incremento della capacità di trattamento e riciclo della frazione organica e verde già autorizzata, ancorchè non ancora in esercizio.

	2019	2020	2021	2025
Fabbisogno trattamento frazione organica previsto da Piano t/anno	-	573.206	602.121	771.904
Frazione organica da raccolta differenziata (fonte ISPRA) t/anno	561.608	502.341		
Totale rifiuti organici trattati (fonte ISPRA) t/anno	213.465	245.506		
Capacità impiantistica in esercizio (fonte ISPRA) t/anno	478.395	509.325		
Ulteriore capacità impiantistica autorizzata nel 2020 e 2021 e in fase di realizzazione t/anno		233.560	45.000	
Ulteriore capacità impiantistica in fase di autorizzazione t/anno				894.463
Capacità impiantistica complessiva se tutti gli impianti autorizzati fossero già in esercizio e tutti fossero autorizzati e in esercizio t/anno		742.885	787.885	1.651.418

Tab. 1 – Confronto tra fabbisogni e capacità di trattamento frazione organica in esercizio e in fase autorizzativa

Di seguito si riportano gli impianti di compostaggio, digestione anaerobica e/o integrati e i rispettivi riferimenti autorizzativi, non considerando al momento la capacità impiantistica autorizzata ma non ancora completamente realizzata.

Gestore	Provincia	Comune	Tipologia impianto	Riferimenti autorizzativi	Note
Biowaste CH4 Tuscania s.r.l.	VT	Tuscania	Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica)	A.I.A. di cui alla DD n. G08405 del 7 luglio 2015 e s.m.i. (riesame dell'AIA approvato con DD G02166 del 28/02/2022)	
Biowaste CH4 Anzio S.r.l.	RM	Anzio	Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica)	AIA di cui alla D.D. G15616 del 05/11/2014 e s.m.i.	
Acea Ambiente S.r.l.	LT	Aprilia	Impianto di recupero, mediante compostaggio	AIA di cui alla D.D. n. G08408 del 07/07/2015 e s.m.i. (riesame dell'AIA approvato	

			aerobico, di rifiuti non pericolosi	con DD G00101 del 12/01/2021)	
Self Garden S.r.l.	LT	Aprilia	Impianto di recupero, mediante compostaggio aerobico, di rifiuti non pericolosi	AIA di cui alla D.D. n. G08404 del 07/07/2015 e s.m.i	
Sep S.r.l.	LT	Pontinia	l'impianto di recupero, mediante compostaggio aerobico, di rifiuti non pericolosi	AIA di cui alla D.D. n. G08407 del 07/07/2015 e s.m.i.	
Acea Ambiente S.r.l.	LT	Sabaudia	Impianto di gestione rifiuti non pericolosi costituito da una sezione di trattamento rifiuti liquidi e una sezione di compostaggio	AIA di cui alla D.D. n. G06449 del 21/05/2018	Attualmente l'impianto non è operativo e necessita di revamping da autorizzare.
AMA S.p.A.	RM	Fiumicino	Impianto di recupero, mediante compostaggio aerobico, di rifiuti non pericolosi.	AIA di cui alla D.D. n. G08406 del 07/07/2015 e s.m.i.	Attualmente l'impianto non è operativo e necessita di revamping da autorizzare. Nell'ambito del PNRR, è stato presentato un progetto di delocalizzazione e potenziamento.

Tab. 2 – Elenco impianti trattamento frazione organica autorizzati e in esercizio

4.2- Trattamento dei Rifiuti Urbani residui nell'impiantistica TMB/TBM/TM

Per il trattamento del rifiuto residuo e la stima dei conseguenti fabbisogni, il Piano regionale di gestione dei rifiuti parte dalle seguenti assunzioni:

- tutto il rifiuto residuo sarà trattato in impianti di trattamento meccanico biologico;
- è necessario che i rifiuti urbani debbano essere trattati, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia europea causa C-323/13, soltanto in impianti che dispongano di sezione di biostabilizzazione, fatto salvo quanto stabilito dai criteri tecnici di cui all'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Posto quanto sopra, il piano individua un periodo transitorio nell'ambito del quale promuovere gli *"investimenti nelle nuove tecnologie, con una trasformazione dell'impiantistica esistente"*, adeguandola alle BAT di settore, nelle more di una stabilizzazione del sistema a regime con l'impiantistica di trattamento del RUR che avrà subito i dovuti efficientamenti, necessari a massimizzare il recupero di materia.

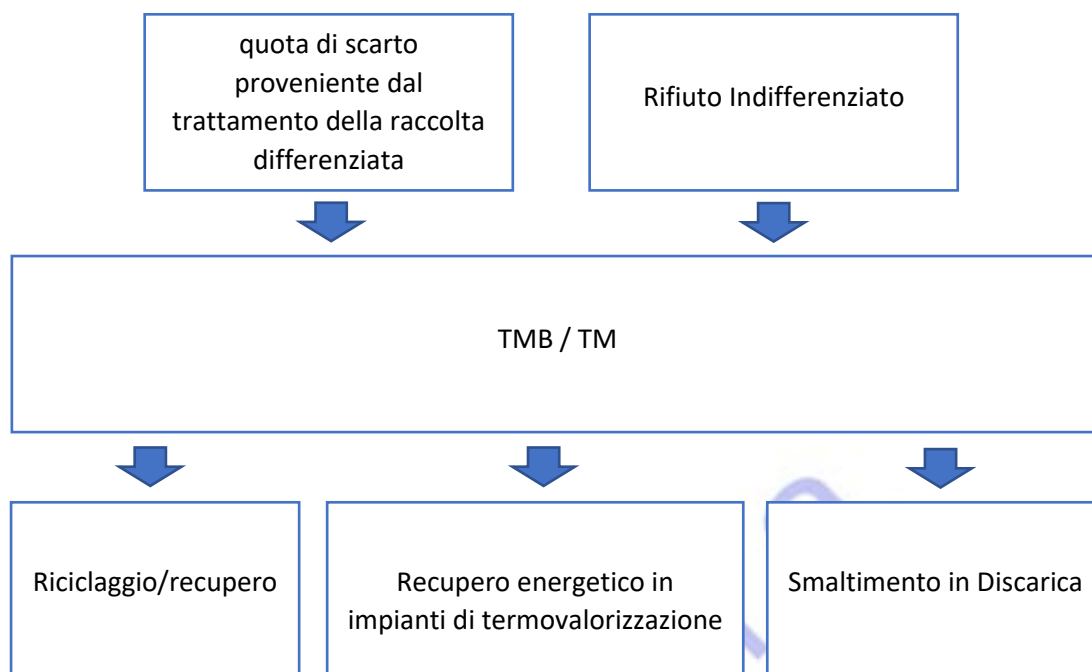
Proprio in ragione dell'ottimizzazione della rete di trattamento con il raggiungimento dell'autosufficienza dei singoli ATO, il Piano contempla una ricognizione dell'impiantistica esistente e funzionale alla gestione del ciclo degli urbani, ricomprendendo anche gli impianti TM. In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, il Piano consente che l'ATO deficitario possa utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi.

Attualmente l'impiantistica di trattamento operativa è riassumibile come segue:

Gestore	Provincia	Comune	Tipologia impianto	Riferimenti autorizzativi	Note
AMA S.p.A.	RM	Roma loc. Rocca Cencia	TMB	AIA di cui alla DD n. B2519 del 31/03/2011 e s.m.i.	AMA che è società in-house del Comune di Roma e non prevede accessi all'impianto diversi dai propri, potendosi considerare gestore integrato.
E. Giovi s.r.l.	RM	Roma	TMB	AIA di cui alla DD n. G06042 del 23/12/2013 e s.m.i.	
Porcarelli Gino e Co. S.r.l.	RM	Roma	TM	AIA di cui alla DD n. G09527 del 10/07/2017 e s.m.i.	
Ecosystem S.p.A.	RM	Pomezia	TM	AIA di cui alla DD n. G01886 del 21/02/2019 e s.m.i.	
Ambiente Guidonia s.r.l.	RM	Guidonia	TMB	Rinnovo AIA di cui alla DD n. G07907 del 06/07/2020	L'impianto è in fase di collaudo funzionale.
RIDA ambiente s.r.l.	LT	Aprilia	TBM	AIA di cui alla DD n. B0322 del 09/02/2009 e s.m.i.	
C.S.A. S.r.l.	LT	Castelforte	TM	AIA di cui alla DD n. G08506 del 26/7/2016 e s.m.i.	
REFECTA S.r.l.	LT	Cisterna di Latina	TM	AIA di cui alla DD n. G08251 del 09/06/2014 e s.m.i.	
S.A.F. S.p.A.	FR	Colfelice	TMB	AIA di cui alla DD n. B01284 del 5/3/2012 e s.m.i.	
Ecologia Viterbo s.r.l.	VT	Viterbo	TMB	AIA di cui alla DD n. n. A3919 del 5/11/2008 e s.m.i.	Impianto TMB dotato di discarica

Tab. 3 – Elenco impianti trattamento TM/TMB/TBM

La gestione si basa su un modello di gestione interconnessa secondo il seguente modello semplificato:



Per la quantificazione dei fabbisogni di trattamento su scala regionale, in previsione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, il Piano riporta i seguenti dati:

REGIONE LAZIO						
	Scenario zero (inerziale 65%)			Scenario di Piano (minimale 70%)		
	RU	Scarto RD	Totale	RU	Scarto RD	Totale
2020	1.371.259	263.370	1.634.629	1.296.510	226.663	1.523.172
2021	1.292.843	273.137	1.565.980	1.206.594	219.254	1.425.848
2022	1.215.512	282.739	1.498.250	1.111.927	211.146	1.323.074
2023	1.138.922	292.229	1.431.151	1.021.371	200.717	1.222.088
2024	1.062.856	301.643	1.364.498	928.759	189.070	1.117.829
2025	987.171	311.002	1.298.173	835.687	195.404	1.031.091

Tab. 4 - Stima della produzione di rifiuto residuo e scarti da RD nei due scenari di Piano

Per quanto concerne la produzione di Rifiuti Urbani, i dati ISPRA relativi al 2020 hanno registrato una diminuzione (2.815.267,7 t) rispetto alle quantità attese e previste nel Piano (2.893.161 t). Conseguentemente anche il rifiuto urbano residuo prodotto nel 2020, e da avviare a trattamento negli impianti intermedi di trattamento, si è attestato su un valore di 1.336.580,24 t, inferiore alle 1.371.259 t indicate nel Piano.

Dalle verifiche condotte dall'amministrazione regionale richiedendo ai gestori le informazioni sui conferimenti, di tali quantitativi prodotti, 1.296.035 t. sono state trattate nell'impiantistica regionale come riportato meglio in seguito, residuando una minima parte che è stata trattata in impianti extraregionali.

Tale circostanza si ritiene essere stata favorita dalla temporanea chiusura di molte attività nella prima fase emergenziale da Covid -19 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020

recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani", che ha disposto la raccolta nell'indifferenziato di tutti i rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria, non procedendo più con la raccolta differenziata, avviando tali rifiuti prioritariamente ad incenerimento.

Con riferimento ai Rifiuti Urbani Indifferenziati residui, i dati pubblicati da ISPRA risultano sostanzialmente allineati sia con le previsioni di Piano sia con i dati trasmessi a consuntivo alla Regione, direttamente dagli impianti di TMB/TM; il tutto come sintetizzato nel prospetto che segue:

	RU indifferenziato trattato dai TMB/TM t/a Fonte: ISPRA	RU indifferenziato trattato dai TMB/TM t/a Consuntivo TMB/TM	RU indifferenziato da conferire ai TMB/TM t/a Previsionale da Piano
2019	1.379.731	1.377.932,75	1.397.390
2020	1.296.035	1.295.976,38	1.296.510
2021 (8 mesi fino al 31.08.2021)		860.946,00	
Stima 2021		1.291.419,00	1.206.594

Tab. 5 - Flussi a consuntivo in ingresso ai TMB/TBM/TM 2019-2021 e confronto con previsionali da Piano

Il transitorio minor decremento relativo al 2021, stimato, si ritiene dunque correlabile all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per la gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza sopracitata e valida per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria.

Da analogo confronto tra i dati ISPRA e quelli a consuntivo forniti dagli impianti, con le previsioni di Piano, emerge la progressiva riduzione delle quantità conferite in discarica, con un discostamento in diminuzione rispetto ai dati previsionali di Piano, prevedibilmente confermabile anche per gli anni successivi in funzione del perseguimento degli obiettivi inerenti alla raccolta differenziata.

In ordine al fabbisogno di discarica, il Piano ipotizza che la Frazione Organica Stabilizzata (FOS) prodotta dal trattamento e stabilizzazione del rifiuto residuo possa avere un effettivo recupero al 25% come copertura di discarica o altri recuperi paesistici, e che il restante 75% vada a discarica.

Nelle tabelle a seguire sono posti a confronto per immediatezza di evidenza, i dati relativi allo smaltimento in discarica e al recupero della FOS:

	SMALTIMENTO IN DISCARICA Consuntivo TMB/TM			SMALTIMENTO IN DISCARICA Previsionale da Piano	RECUPERO FOS Consuntivo TMB/TM	RECUPERO FOS Previsionale da Piano al 25%
	<i>in regione</i>	<i>fuori regione</i>	TOTALE			
2019	541.037	12.722	553.759	---	87.741	---
2020	368.788	13.537	382.325	712.747	110.346	94.481
2021 (8 mesi fino al 31.08.2021)	188.794	41.050	229.844		64.223	
Stima 2021	283.190	61.576	344.766	667.241	96.334	88.449

Tab. 6 - Flussi a consuntivo in uscita dai TMB/TBM/TM 2019-2021 e confronto con previsionali da Piano

	SMALTIMENTO IN DISCARICA Fonte: ISPRA			SMALTIMENTO IN DISCARICA Previsionale da Piano	RECUPERO FOS Fonte: ISPRA	RECUPERO FOS Previsionale da Piano al 25%
	<i>in regione</i>	<i>fuori regione</i>	TOTALE			
2019	520.240	2.285	522.525	---	104.353	---
2020	433.049	-	433.049	712.747	85.971	94.481

Tab. 7 - Flussi in uscita dai TMB/TM 2019-2020 – dato ISPRA a confronto con previsionali da Piano

Anche il dato relativo ai flussi in uscita dai TMB/TBM/TM ed avviati a termovalorizzazione risente della contingenza determinata dalle misure emergenziali COVID-19 sopra richiamate, il dato previsionale di piano per il 2020 stimato in 494.682 t trova una conferma nei dati ISPRA 2020 (492.994 t), in aumento rispetto al 2019, ed è da ritenersi correlato all'invio dai TMB/TBM/TM direttamente a termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati.

TERMOVALORIZZAZIONE

TERMOVALORIZZAZIONE Consuntivo TMB/TM				TERMOVALORIZZAZIONE Previsionale da Piano
	<i>in regione</i>	<i>fuori regione</i>	TOTALE	
2019	312.292	120.500	432.792	---
2020	283.054	144.711	427.765	494.682
Stima 2021 (sulla base dei dati comunicati dai gestori al mese di agosto 2021)	271.446	203.636	475.082	463.098

Tab. 8 - Confronto dei flussi a consuntivo in uscita dai TMB/ TM a termovalorizzazione e previsionali da Piano 2019-2021

4.3- Discarica e Termovalorizzazione

Attualmente, l'unico impianto di termovalorizzazione attivo in Regione è quello di San Vittore del Lazio (FR) gestito da ACEA AMBIENTE srl. Il Piano riporta i contenuti autorizzativi della Determinazione n. G07437 del 25/05/2017 con la quale è stato assentito, ai sensi dell'art. 35 della L.164/2014 e dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, l'esercizio a saturazione del carico termico delle linee di combustione 1, 2 e 3, fino ad una capacità di trattamento pari a 397.200 t/anno [Sezione Urbani al §4.6 : "L'impianto di San Vittore del Lazio tratta, nel 2017, quasi 346 mila tonnellate di rifiuti combustibili (codice CER 191210), al momento l'autorizzazione per l'impianto è di circa 400.000 ton/anno."]. Il Piano prevede il possibile ampliamento dell'impianto in questione, proprio per rispondere ai fabbisogni di trattamento regionale in un'ottica di recupero energetico, in particolare per il trattamento dei fanghi da depurazione che attualmente vengono destinati prevalentemente a smaltimento.

E' attualmente in iter autorizzativo un adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore in questione con la realizzazione di una quarta linea di trattamento che sarà funzionale anche al trattamento dei fanghi da depurazione ed a sopperire alle esigenze di manutenzione e revamping delle tre linee esistenti, così da garantire la continuità della gestione dei rifiuti in coerenza con il quadro programmatico del PRGR. Il suddetto adeguamento, qualora positivamente assentito dai competenti uffici regionali, porterà la capacità impiantistica complessiva a 450.000 t/anno a fronte di un fabbisogno in progressiva riduzione confermato dai dati ISPRA 2020 e previsto da Piano di 429.738 t per il 2022, che si prevede scenda sotto le 400.000 t a partire dal 2023, (367.222 t) per arrivare a 306.042 t nel 2025, laddove si riesca effettivamente migliorare la raccolta differenziata raggiungendo gli obiettivi di Piano secondo le tempistiche di crescita stimate.

Il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, al paragrafo 10.9 Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica e seguenti, verifica e dettaglia il fabbisogno impiantistico

necessario per l'autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO e, nel capitolo 11 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO, al paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, prevedendo quanto segue:

“.....omissis.....

- Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, comma 2.

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO.

In particolare, per l'ATO di Città metropolitana di Roma Capitale, che costituisce ATO unico in coerenza a quanto stabilito all'articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di discarica, data la dimensione demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in considerazione della popolazione residente nell'ATO stesso e della prossimità al luogo di produzione.

Pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all'autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento.”.

Il fabbisogno di discarica residuo per i prossimi anni, previsto dal Piano Rifiuti definito nel D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, è il seguente:

	Scenario di Piano (minimale RD 70%)			Totale cumulato necessario (t)	Volumetria cumulata necessaria (mc)
	Rifiuti a discarica (t/anno)	75% FOS (t/anno)	Totale (t/anno)		
nov-dic 2021	66.983	44.224	111.207	111.207	101.097
2022	372.943	246.231	619.174	730.381	663.983
2023	97.919	258.929	356.848	1.087.229	988.390
2024	88.432	237.447	325.879	1.413.108	1.284.643
2025	80.150	220.930	301.080	1.714.188	1.558.353
Totale	706.427	1.007.761	1.714.188	1.714.188	1.558.353

Attualmente le discariche con volumetrie disponibili nel territorio regionale sono:

- la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla società Ecologia Viterbo srl in località Le Fornaci (VT), con volumetria residua stimata dalle ultime verifiche effettuate pari a circa 410.000 mc (Aut. alla prosecuzione degli abbancamenti, Determinazione n. G11502 del 27/09/2021);

Nella stessa hanno conferito/conferiscono i propri scarti di trattamento diversi gestori di impianti TMB/TBM/TM come la stessa Ecologia Viterbo, Centro Servizi Ambientali S.r.l., RIDA Ambiente S.r.l., Società Ambiente Frosinone S.p.A., Ecosystem S.p.A., Porcarelli Gino & Co. S.r.l., Refecta S.r.l..

- la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla società Ecoambiente srl, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM), riaperta ai conferimenti con Ordinanza del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0107903 del 15/07/2021, e s.m.i., con una volumetria residua di circa 159.000 mc dalle ultime verifiche condotte.

Attualmente a seguito di vicende giudiziarie, i conferimenti nella discarica in loc. Cecchina sono temporaneamente sospesi. Tuttavia, nella stessa hanno conferito e conferiranno i propri scarti di trattamento non avviabili a recupero, a seguito della positiva risoluzione delle problematiche giudiziarie, diversi gestori di impianti TMB/TBM/TM come AMA S.p.A., E.Giovi s.r.l., Centro Servizi Ambientali S.r.l., Porcarelli Gino & Co. S.r.l., Refecta S.r.l., Ecosystem S.p.A.

Allo stato attuale non è stato ancora possibile riavviare i lavori del sub lotto 1A del bacino V della discarica Roccasecca, Località Cerreto.

Risulta, inoltre, in corso di autorizzazione⁴ il progetto di trasformazione da discarica di rifiuti inerti a discarica per rifiuti non pericolosi, del sito di Magliano Romano, in località Monte della Grandine con una volumetria prevista di 826.000 mc, che ipotizzando un indice di compattazione in discarica di 1,1 t/mc corrisponde a circa 908.600 tonnellate di rifiuti abbancabili; tuttavia il procedimento autorizzativo non è ancora concluso.

Nelle more della possibilità di rendere operative nuove volumetrie e di rendere autosufficienti tutti gli ATO, l'evidente divario tra la capacità residua dei suddetti impianti, e i fabbisogni di Piano, ne rende evidente la strategicità nel ciclo dei rifiuti regionale.

Preme in ultimo evidenziate che la proposta di Legge di definizione, attivazione e regolazione degli ATO e degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), prevista nel Piano, risulta in corso di approvazione⁵. La costituzione degli EGATO e la successiva adozione dei piani d'ambito, rappresenterà un efficace strumento per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Nelle more, l'amministrazione regionale ha comunque sollecitato le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale ad aggiornare i rispettivi piani provinciali di gestione dei rifiuti alle previsioni del PRGR.

5- CONCLUSIONI

Dal quadro generale sopra evidenziato emerge quanto segue:

1. Gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica/integrati indicati in tabella 2 sono impianti minimi, in quanto funzionali al soddisfacimento del fabbisogno regionale di trattamento della frazione organica;

⁴ Con riferimento alla d.d. n. G01106 del 04/02/2022 che ha per oggetto: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi", Comune di Magliano Romano (RM), località Monte della Grandine Società proponente: IDEA 4 srl Registro elenco progetti n. 39/2014

⁵ proposta di legge regionale n. 13257 del 30/03/2022, adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 186 del 12/04/2022, recante: "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani"

2. L'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) gestito da ACEA AMBIENTE srl costituisce impianto minimo, in quanto funzionale al soddisfacimento del fabbisogno regionale di recupero energetico;
3. Gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi gestiti dalla società Ecologia Viterbo srl in località Le Fornaci (VT), e dalla società Ecoambiente srl, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM) costituiscono impianti minimi, in quanto funzionali al soddisfacimento del fabbisogno regionale di smaltimento;
4. Gli impianti di trattamento TMB/TBM/TM indicati in tabella 3 sono impianti intermedi da assoggettare a regolazione ai sensi delle disposizioni di ARERA, conferendo i propri scarti di trattamento negli impianti minimi indicati ai precedenti punti 2 e 3;

5.1-TIPOLOGIA IMPIANTI Deliberazione n. 363/2021 ARERA

5.1.1 IMPIANTI INTEGRATI

Il "Gestore integrato", nella Regione Lazio è la ditta Ama SPA che svolge "il complesso delle attività, (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" cui sono affidate la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nel Comune di Roma, che, oltre a gestire centri di raccolta stazioni di trasferta e piattaforme di valorizzazione della raccolta differenziata, utilizza i seguenti impianti:

A) Impianti Intermedi:

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO

Gestore	Provincia	Comune	Riferimento autorizzativo
AMA (Rocca Cencia)	RM	Roma	AIA di cui alla DD n. B2519 del 31/03/2011 e s.m.i.

B) Impianto dei minimi:

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI

Gestore	Provincia	Comune	Riferimento autorizzativo
AMA S.p.A.	RM	Fiumicino	AIA di cui alla D.D. n. G08406 del 07/07/2015 e s.m.i.

5.1.2 IMPIANTI "NON INTEGRATI" - Deliberazione n. 363/2021 ARERA

A) IMPIANTI INTERMEDI:

Gestore	Provincia	Comune	Tipologia impianto	Riferimenti autorizzativi	Note
E. Giovi s.r.l.	RM	Roma	TMB	AIA di cui alla DD n. G06042 del 23/12/2013 e s.m.i.	
Porcarelli Gino e Co. S.r.l.	RM	Roma	TM	AIA di cui alla DD n. G09527 del 10/07/2017 e s.m.i.	
Ecosystem S.p.A.	RM	Pomezia	TM	AIA di cui alla DD n. G01886 del 21/02/2019 e s.m.i.	
Ambiente Guidonia s.r.l.	RM	Guidonia	TMB	Rinnovo AIA di cui alla DD n. G07907 del 06/07/2020	L'impianto è in fase di collaudo funzionale.
RIDA ambiente s.r.l.	LT	Aprilia	TBM	AIA di cui alla DD n. B0322 del 09/02/2009 e s.m.i.	
C.S.A. S.r.l.	LT	Castelforte	TM	AIA di cui alla DD n. G08506 del 26/7/2016 e s.m.i.	
REFECTA S.r.l.	LT	Cisterna di Latina	TM	AIA di cui alla DD n. G08251 del 09/06/2014 e s.m.i.	
S.A.F. S.p.A.	FR	Colfelice	TMB	AIA di cui alla DD n. B01284 del 5/3/2012 e s.m.i.	
Ecologia Viterbo s.r.l.	VT	Viterbo	TMB	AIA di cui alla DD n. n. A3919 del 5/11/2008 e s.m.i.	Impianto TMB dotato di discarica

B) IMPIANTI "MINIMI"

IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA

Gestore	Provincia	Comune	Tipologia impianto	Riferimenti autorizzativi	Note
Biowaste CH4 Tuscania s.r.l.	VT	Tuscania	Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica)	A.I.A. di cui alla DD n. G08405 del 7 luglio 2015 e s.m.i. (riesame dell'AIA approvato con DD G02166 del 28/02/2022)	
Biowaste CH4 Anzio S.r.l.	RM	Anzio	Impianto di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica)	AIA di cui alla D.D. G15616 del 05/11/2014 e s.m.i.	
Acea Ambiente S.r.l.	LT	Aprilia	Impianto di recupero, mediante compostaggio aerobico, di rifiuti non pericolosi	AIA di cui alla D.D. n. G08408 del 07/07/2015 e s.m.i. (riesame dell'AIA approvato	

				con DD G00101 del 12/01/2021)	
Self Garden S.r.l.	LT	Aprilia	Impianto di recupero, mediante compostaggio aerobico, di rifiuti non pericolosi	AIA di cui alla D.D. n. G08404 del 07/07/2015 e s.m.i	
Sep S.r.l.	LT	Pontinia	l'impianto di recupero, mediante compostaggio aerobico, di rifiuti non pericolosi	AIA di cui alla D.D. n. G08407 del 07/07/2015 e s.m.i.	
Acea Ambiente S.r.l.	LT	Sabaudia	Impianto di gestione rifiuti non pericolosi costituito da una sezione di trattamento rifiuti liquidi e una sezione di compostaggio	AIA di cui alla D.D. n. G06449 del 21/05/2018	Attualmente l'impianto non è operativo e necessita di revamping da autorizzare.

IMPIANTI DI INCENERIMENTO CON RECUPERO ENERGIA

Gestore	Provincia	Comune	Quantità autorizzata/in fase di autorizzazione	
			linea 1,2,3	linea 4
Acea Ambiente S.r.l.	FR	S. Vittore del Lazio	400.000	450.000

IMPIANTI DI DISCARICA DI RU NON PERICOLOSI

Gestore	Provincia	Comune
Ecoambiente S.r.l.	RM	Albano Laziale
Ecologia Viterbo S.r.l.	VT	Viterbo

Procedura di validazione delle tariffe di accesso agli impianti minimi ed intermedi

L'articolo 7 della delibera Arera 363/2021 prevede che "Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette alla regione Lazio."

Al fine di regolare il processo di determinazione tariffario adeguandolo alle disposizioni di ARERA, la Regione Lazio provvederà ad aggiornare la procedura amministrativa che allo stato attuale fa riferimento al D.C. 15/2005.

Nelle more, tutti i gestori di impianti minimi e intermedi non integrati dovranno comunque conformarsi alle disposizioni di ARERA ed al metodo tariffario MTR-2. Per gli impianti integrati sarà il Gestore ad applicare le regole previste dal nuovo metodo tariffario MTR-2.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Alessio D'Amato)

Copia